

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1072/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1990

che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate dal 16 al 21 aprile 1990, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare, l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 280/90<sup>(2)</sup>, ha fissato per il 1990 i massimali indicativi per i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed ha previsto il frazionamento di questi massimali per periodi;

considerando che le domande di titoli MCS presentate dal 16 al 21 aprile 1990 per taluni tipi di formaggi riguardano quantitativi superiori alla frazione del massimale indicativo prevista per il secondo trimestre;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare, secondo una procedura di urgenza, le misure conservative

che sono necessarie nel caso in cui la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo; che occorre quindi sospendere a titolo provvisorio qualsiasi nuovo rilascio di titoli per i prodotti suddetti e rifiutare le domande pendenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli MCS presentate dal 16 al 21 aprile 1990 e comunicate alla Commissione per i prodotti lattiero-caseari di cui alle categorie 5 e 6 del codice NC ex 0406 contemplati dal regolamento (CEE) n. 606/86 sono respinte.

2. Il rilascio di titoli MCS per i prodotti di cui al codice NC summenzionato è provvisoriamente sospeso.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU n. L 30 dell'1. 2. 1990, pag. 63.